

Reti di comunicazioni elettroniche ad uso privato



estratto dal
CODICE DELLE COMUNICAZIONI ELETTRONICHE
(D. Lgs. 259/03 come modificato dal D. Lgs. 70/2012)

L'attività di installazione ed esercizio di reti o servizi di comunicazione elettronica ad uso privato, fatta eccezione di quanto previsto al comma 5, è assoggettata ad una autorizzazione generale che consegue alla presentazione della dichiarazione di cui al comma 4.

c. 4

*Il soggetto interessato presenta al Ministero una **dichiarazione** resa dalla persona fisica titolare ovvero dal legale rappresentante della persona giuridica, o da soggetti da loro delegati, contenente l'intenzione di installare o esercire una rete di comunicazione elettronica ad uso privato. La dichiarazione costituisce **segnalazione certificata di inizio attività**. Il soggetto interessato è abilitato ad iniziare la propria attività a decorrere dall'avvenuta presentazione. Ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, il Ministero, entro e non oltre sessanta giorni dalla presentazione della dichiarazione, verifica d'ufficio la sussistenza dei presupposti e dei requisiti richiesti e dispone, se del caso, con provvedimento motivato da notificare agli interessati entro il medesimo termine, il divieto di prosecuzione dell'attività. Sono fatte salve le disposizioni in materia di conferimento di diritto d'uso di frequenze.*

Art. 99 c. 5

c. 5

*Sono in ogni caso **libere** le attività di cui all'articolo 105, nonché la installazione, per proprio uso esclusivo, di reti di comunicazione elettronica per collegamenti **nel proprio fondo o in più fondi dello stesso proprietario, possessore o detentore purché contigui**, ovvero nell'ambito dello stesso edificio per collegare una parte di proprietà del privato con altra comune, purché non connessi alle reti di comunicazione elettronica ad uso pubblico. Parti dello stesso fondo o più fondi dello stesso proprietario, possessore o detentore si considerano contigui anche se separati, purché collegati da opere permanenti di uso esclusivo del proprietario, che consentano il passaggio pedonale o di mezzi.*

art. 105 - Libero uso

1. Sono di libero uso le apparecchiature che impiegano frequenze di tipo collettivo, senza alcuna protezione, per collegamenti a brevissima distanza con apparati a corto raggio, compresi quelli rispondenti alla raccomandazione CEPT/ERC/REC 70-03, tra le quali rientrano in particolare:

...

b) reti locali di tipo radiolan e hiperlan;

e) allarmi generici ed allarmi a fini sociali;

h) radiomicrofoni a banda stretta e radiomicrofoni non

n) apparati per l'individuazione di vittime da valanga;

2. Sono altresì di libero uso:

a) i collegamenti su supporto fisico, ad onde convogliate e con sistemi ottici realizzati nel fondo ai sensi dell'articolo 99, comma 5;

Art. 104 c.1 lettera b

104. Attività soggette ad autorizzazione generale.

1. **L'autorizzazione generale** è in ogni caso necessaria nei seguenti casi:

b) installazione od esercizio di una rete di comunicazione elettronica su supporto fisico, ad onde convogliate e con sistemi ottici, ad eccezione di quanto previsto dall'articolo 105, comma 2, lettera a);

Art. 107 c. 5

5. Il soggetto che intende espletare le attività di cui all'articolo 104, comma 1, lettera b), è tenuto a presentare al Ministero una dichiarazione conforme al modello riportato nell'**allegato n. 17**.

Allegato 17

Allegato n. 17 (art.107, comma 5)

A1 Ministero dello Sviluppo Economico
Direzione Generale per i Servizi di
Comunicazione Elettronica, di Radiodiffusione
e Postali
Divisione II - dgscerp.div02@pec.mise.gov.it
Viale America, 201 - 00144 ROMA

Dichiarazione per l'installazione o l'esercizio di reti di comunicazioni elettroniche su supporto fisico, ad onde convogliate e con sistemi ottici

Il sottoscritto (*persona fisica titolare*)
Luogo e data di nascita
Residenza e domicilio
Cittadinanza

Società/Ditta (*persona giuridica titolare*):
Sede:
Codice fiscale:
Nazionalità:
DATI DEL RAPPRESENTANTE LEGALE:
Cognome e Nome:
Luogo e data di nascita:
Residenza e domicilio:
Codice fiscale:

Ai sensi degli articoli 107, comma 5, e 112 del Codice delle comunicazioni elettroniche

dichiara

- di voler installare ed esercire una rete di comunicazioni elettroniche
(*barrare la casella che interessa*)
 - supporto fisico
 - ad onde convogliate
 - con sistemi ottici
- di voler espletare l'attività di comunicazione elettronica di cui sopra fino al 31 dicembre
..... (massimo 10 anni, comprensivo dell'anno in corso)
- di possedere i prescritti requisiti
- di essere iscritto alla Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura (*se il soggetto
si configuri come impresa*)

e si impegna:

- a comunicare tempestivamente ogni modifica al contenuto della presente dichiarazione;

- a rispettare ogni norma in materia di sicurezza, di protezione ambientale, di salute pubblica ed urbanistiche;
- a versare il contributo annuo per l'attività di vigilanza e controllo dovuto ai sensi dell'art.34, comma 1, lettera a) dell'allegato 25 al Codice delle comunicazioni elettroniche;
- ad osservare, in ogni caso, le disposizioni previste dalla normativa in vigore

Allega alla presente dichiarazione i seguenti documenti:

- a) il progetto tecnico della rete che si intende realizzare;
- b) l'attestato di versamento del contributo per istruttoria dovuto ai sensi dell'art. 33, comma 1, lettera a) dell'allegato 25 al Codice delle comunicazioni elettroniche;
- c) l'attestato di versamento del contributo per verifiche e controlli relativo al primo anno dal quale decorre l'autorizzazione generale.

(data)

(firma)

Circolare DGSCER "Proprio fondo 2012"



Ministero delle Attività Economiche

DIPARTIMENTO PER LE COMUNICAZIONI
Direzione Generale per i Servizi di Comunicazione Elettronica e di Radiodiffusione
Divisione II "Comunicazioni elettroniche ad uso privato"

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DIPARTIMENTO PER LE COMUNICAZIONI

PROL.DGSCERN. 89345 DATA 22/11/2012

Ministero dello Sviluppo Economico
Dipartimento delle Comunicazioni
Ispettorati Territoriali
LORO SEDEI

p.c.
Divisione II di Staff del Capo Dipartimento
per le Comunicazioni
(c.a. Dr.ssa Eva Spina)
Sede di viale America, 201.
00144 ROMA

Oggetto: CIRCOLARE esplicativa circa il concetto di "proprio fondo" ai fini del conseguimento dell'autorizzazione generale per l'installazione e l'esercizio di reti di comunicazione elettronica ad uso privato su supporto fisico ai sensi degli artt. 104, comma 1 lettera b) e 107, comma 5, del Codice delle comunicazioni elettroniche.

Con la presente circolare si fa riferimento ai quesiti posti a questa Direzione generale da vari Ispettorati territoriali in merito all'interpretazione data all'art. 99, comma 5, del decreto legislativo n.259/2003 "Codice delle comunicazioni elettroniche", da parte di alcune Amministrazioni comunali con riguardo al significato giuridico e alla portata da dare all'espressione "proprio fondo" utilizzata nel richiamato articolo.

In particolare, le suddette Amministrazioni ritengono che l'installazione per proprio uso esclusivo di una rete di comunicazione elettronica su supporto fisico, per il collegamento di due o più loro sedi e passante attraverso aree pubbliche quali le strade, le piazze, i parcheggi, ecc., considerate di loro proprietà nell'ambito comunale, non necessita di autorizzazione generale ai sensi degli artt. 104, comma 1 lettera b) e 107, comma 5, del predetto Codice, dovendosi l'uso della stessa rete, così realizzata, configurare quale attività di libero uso in quanto installata ed esercita nell'ambito di "proprio fondo" di cui all'art. 99.

Prima di passare a valutare nel merito l'argomento sopra prospettato si ritiene conveniente richiamare integralmente l'art. 99, comma 5, che, come è noto, così recita: "Sono in ogni caso libere le attività di cui all'articolo 105, nonché la installazione, per proprio uso esclusivo, di reti di comunicazione elettronica per collegamenti nel proprio fondo o in più fondi dello stesso proprietario, possessore o detentore purché contigui, ovvero nell'ambito dello stesso edificio per collegare una parte di proprietà del privato con altra comune, purché non connessi alle reti di comunicazione elettronica ad uso pubblico. Parti dello stesso fondo o più fondi dello stesso proprietario, possessore o detentore si considerano contigue anche se separate, purché collegati da opere permanenti di uso esclusivo del proprietario, che consentano il passaggio pedonale o di mezzi".

Questa Direzione, dall'analisi letterale della norma sopra richiamata, evince che i collegamenti di cui trattasi e, in generale, le reti di comunicazione elettronica installate nello stesso fondo comunale per il collegamento di due o più parti (sedi amministrative) separate da opere permanenti quali le strade, piazze, parcheggi, ecc, non possono essere di libero uso mancando, nel caso più comune e generale, la contiguità tra le parti collegate. Tale contiguità, infatti, si realizzerebbe solo nel caso che le predette opere fossero di uso esclusivo del proprietario e non invece di libero uso da parte di tutti i privati cittadini.

In definitiva, nel caso prospettato dalle predette Amministrazioni comunali, il libero uso di una rete di comunicazione elettronica su supporto fisico, ad onde convogliate e con sistemi ottici, deve intendersi limitato agli impianti realizzati nel "proprio fondo" per il collegamento di due o più parti (sedi degli uffici) che, anche se separate, siano collegate "da opere permanenti di uso esclusivo del proprietario, che consentano il passaggio pedonale o di mezzi" attraverso le quali possa e venga fatto passare il supporto fisico della rete.

Si rileva, infine, che la coesistenza in Italia di due sistemi di pubblicità immobiliare di cui uno ordinario (a base personale) e l'altro tavolare (a base reale), -quest'ultima tipologia catastale, di più antiche origini ed ancora in uso ad esempio nel comune di Bolzano, è stata infatti richiamata da alcune delle predette Amministrazioni quale motivo di sostegno alle proprie tesi in quanto ritenuta rafforzativa del concetto di proprietà- non comporta, a giudizio della scrivente Direzione, per gli stessi motivi sopra indicati, una diversa interpretazione ai fini del conseguimento di autorizzazione generale per reti di comunicazione elettronica su supporto fisico di cui all'art. 104, comma 1 lettera b) del citato decreto legislativo n. 259/2003 e del pagamento dei contributi di cui all'allegato 25 del medesimo decreto.

Pertanto con la presente, si ribadisce e chiarisce quanto già espresso nel recente passato sullo stesso argomento con le ministeriali che, ad ogni buon fine, si allegano in copia alla presente (cfr. note allegate n.1 e 2).

IL DIRETTORE GENERALE
(Dr. Francesco Saverio LEONE)

Estratto Allegato 25 D. Lgs. 259/03 e ss.mm.ii.

Capo III - Autorizzazioni generali

Articolo 33 – Contr. Istruttoria

1. Il soggetto che produce la dichiarazione per conseguire una autorizzazione generale, di cui all'articolo 107 del Codice è tenuto al pagamento di un contributo per istruttoria. Tale contributo è pari:

a) per le reti di comunicazione elettronica su supporto fisico, ad onde convogliate e con sistemi ottici, di cui all'articolo 104, comma 1, lettera b), del Codice, che per il loro funzionamento utilizzano apparati atti alla trasmissione o alla ricezione o all'instradamento di segnali:

- 1) a euro 250,00 nel caso in cui l'impianto abbia una consistenza massima di 20 apparati;*
- 2) a euro 500,00 nel caso in cui l'impianto abbia una consistenza fino a 50 apparati;*
- 3) a euro 1.000,00 nel caso in cui l'impianto abbia una consistenza fino a 100 apparati, ovvero sia costituito, in tutto o in parte, da un sistema di comunicazioni effettuate con strumenti ottici di tipo laser;*
- 4) nel caso di impianti con consistenza superiore a 100 apparati, sono dovute, oltre al contributo di cui al numero 3), quote aggiuntive di euro 20,00 per ogni 100 o frazione di 100 apparati e comunque fino ad un massimo di euro 5.000,00;*

Estratto Allegato 25 D. Lgs. 259/03 e ss.mm.ii.

Capo III - Autorizzazioni generali

Articolo 34 Contributo per vigilanza e mantenimento.

1. Per l'attività di vigilanza del servizio e di mantenimento delle condizioni previste per l'autorizzazione generale, il soggetto di cui all'articolo 33 è tenuto al pagamento di un contributo annuo, compreso l'anno a partire dal quale l'autorizzazione generale decorre.

Tale contributo è pari:

a) nei casi di reti di comunicazione elettronica su supporto fisico, ad onde convogliate e con sistemi ottici, di cui all'articolo 104 comma 1, lettera b), del Codice, che per il loro funzionamento utilizzano apparati atti alla trasmissione o alla ricezione o all'instradamento di segnali:

1) a euro 200,00 nel caso di cui all'articolo 33, comma 1, lettera a), numero 1);

2) a euro 400,00 nel caso di cui all'articolo 33, comma 1, lettera a), numero 2);

3) a euro 800,00 nel caso di cui all'articolo 33, comma 1, lettera a), numero 3);

4) nel caso di impianti con consistenza superiore a 100 apparati sono dovute, oltre al contributo di cui al numero 3), quote aggiuntive di euro 200,00 per ogni 50 apparati o frazione e comunque fino ad un massimo di euro 50.000,00;

Utilità


Per chiedere l'autorizzazione all'impianto ed esercizio di reti e servizi di comunicazione elettronica ad uso privato si deve compilare:

- 1) Allegato 17
- 2) Progetto tecnico della rete;
- 3) Schema unifilare.


Inviare a: dgscerp.div02@pec.mise.gov.it
e per conoscenza a: rosa.spinosi@mise.gov.it

Successivamente alla comunicazione, seguirà la quantificazione da parte della DGSCERP Div.II° sulla base di quanto indicato dagli art.33 e 34 D.Lgs.259/03 e all.10, con apposita nota.

Esempio di rappresentazione geografica delle dorsali



Schema unifilare



Relazione tecnica ed elenco delle apparecchiature terminali connesse

- Al fine di quantificare il contributo è opportuno accompagnare gli schemi tecnici con una breve relazione descrittiva dell'impianto con il dettaglio delle apparecchiature terminali (utenze) collegate

Rete di trasmissione dati del Comune di

Indice

1 Generalità di progetto	3
2 Realizzazione di nuovi tratti di rete in fibra ottica	3
3 Attività varie ed eventuali	4
4 Caratteristiche tecniche degli elementi componenti il progetto	4
4.1 Fibra Ottica	4
4.1.1 Specifiche:	5
4.1.2 Scorte	5
4.2 Cablaggio in rame	5
4.3 Armadio stradale a terra	6
4.4 Armadio da palo	6
4.5 Switch Centro Stella	7
4.6 Switch per armadio da interno	8
4.7 Switch per armadio a terra o a palo da esterno	8
4.8 Armadi di contenimento ed accessori di montaggio	8

Contatti

Ministero dello Sviluppo Economico
DGAT - Divisione VII - Ispettorato Territoriale Veneto
Settore III° Reti e servizi di Comunicazione elettronica - Telefonia
Via Torino, 88 - 30172 Mestre (VE)

Responsabile
dott. Rossi Alessandro
tel. 041/9654130 cell. 334/6978408
alessandro.rossi@mise.gov.it

massimo.scognamiglio@mise.gov.it
tel.041/9654133 cell. 334/6120901

errico.iervolino@mise.gov.it
tel.041/9654134 cell. 334/6121069